



Allegato B) al n. 7413/4974 di rep.

STATUTO "C.S.A.P.S.A. DUE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA NORME APPLICABILI

ART. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita la società cooperativa denominata "CENTRO STUDI ANALISI DI PSICOLOGIA E SOCIOLOGIA APPLICATE DUE - Società Cooperativa Sociale"; ha come contrassegno la sigla C.S.A.P.S.A. DUE che potrà essere usata sia commercialmente che legalmente in luogo della ragione sociale scritta per esteso.

La cooperativa ha sede in Bologna.

L'Organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede all'interno dello stesso Comune, istituire o sopprimere unità locali operative, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, succursali, agenzie, filiali, uffici senza stabile rappresentanza in Italia e all'estero.

L'Organo amministrativo ha altresì la facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie o trasferire la sede sociale in un Comune diverso da quello sopra indicato, purché nel territorio nazionale.

Per queste ultime delibere, in quanto modifiche statutarie, si applica l'art. 2436 C.C..

ART. 2

DURATA

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050; tale termine potrà essere prorogato con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 3

SCOPO

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, nonché di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, per le rispettive attività esercitate.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla L. 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla Legge 30/2003 i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla coopera-

tiva e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti. La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 ed iscritta in apposito Albo presso il quale verranno depositati annualmente i bilanci.

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano.

Per ciò stesso la cooperativa potrà aderire alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ed ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

Su deliberazione del consiglio d'amministrazione potrà aderire all'Associazione Nazionale di categoria ed alla relativa Associazione Regionale aderente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

#### ART.4

#### OGGETTO

La cooperativa ha come finalità:

- a) operare nel campo della salute mentale e dello sviluppo della responsabilità umana, sia nella clinica che nella ricerca applicata, attraverso un approccio interdisciplinare delle scienze mediche, psicologiche, pedagogiche, sociologiche e con la gestione in forma prevalente dell'attività di servizio sociale ed educativo;
- b) approfondire, attraverso momenti di analisi di applicazione, le modalità di impiego degli strumenti o delle tecniche elaborati nei settori interessanti il campo espresso al punto a);
- c) tendere ad una riforma del fare professionale di cui al punto a), con la precisazione e la sperimentazione di forme di attività e di organizzazioni capaci di facilitare il superamento dei limiti propri dell'intervento professionale;
- d) influire positivamente sulla società e sul territorio fornendo alla collettività interventi corretti e qualificati dal punto di vista scientifico, culturale e politico, ponendosi la cooperativa come organismo capace di fornire prestazioni che vadano dall'espletamento di incarichi in cui sia corretto il rapporto tra aspetti finanziari ed impegno tecnico-politico, alla fornitura di consulenze, fino alla possibilità di distaccare proprio personale nelle situazioni in cui si richiedano interventi particolari, creando in tal modo al proprio interno le condizioni per un giusto rapporto tra elaborazione teorica e produttiva, quale momento imprescindibile per una continua qualificazione e riqualificazione dei soci;
- e) divenire un punto di riferimento per quanti, operando nei

campi di cui al punto a), senano di aderire agli indirizzi della cooperativa, di tendere nella misura in cui un ordinario sviluppo lo consentirà, a creare occasioni di lavoro stabile e retribuito a tutti coloro che riconoscono nella cooperazione tra lavoratori uno strumento di democrazia e di giustizia sociale;

f) tendere, nella misura di cui un ordinato sviluppo lo consentire, ad un allargamento nel campo di interesse e di azione della cooperativa in modo da essere in grado di produrre interventi e servizi sempre più vari e complessi;

g) favorire lo scambio culturale con le altre componenti sociali effettuando pubblicazioni di opere, studi e ricerche fatti e garantendo la qualificazione e l'aggiornamento dei soci cooperatori;

h) conservare progetti, studi e ricerche fatte che rimarranno di proprietà della cooperativa;

i) impostare la propria organizzazione al conseguimento della massima responsabile partecipazione dei soci cooperatori alla gestione della cooperativa, quale che sia il ruolo e la qualifica sul piano tecnico e produttivo;

l) sviluppare tutti quei rapporti di scambio tecnici e culturali, a livello nazionale ed estero, che si rendessero necessari per giungere ad una migliore qualificazione delle attività;

m) garantire la previdenza e la mutua assistenza con la fondazione di cassa e di istituzioni che saranno governate da apposito regolamento interno a cura del Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea generale dei soci cooperatori;

per conseguire tali fini pertanto la società potrà:

1) assumere incarichi per interventi, consulenze, ricerche o assunzioni in proprio dallo Stato o da Enti Pubblici o da privati;

2) dotarsi di tutti gli spazi e le attrezzature necessarie per raccogliere tutti i progetti e gli studi di cui alla lettera h) del presente articolo e per l'espletamento delle attività sociali;

3) promuovere studi, ricerche e inchieste interessanti in senso lato gli interventi psicosociali, psichiatrici e psicoterapeutici e comunque tutti quei settori in cui si sviluppa la personalità umana.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali e di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro per la sola indicazione esemplificativa:

a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi

forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

b) costituire ed essere socio di società per azioni e a responsabilità limitata ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa;

c) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

d) dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

e) la Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza di risparmio fra i soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

La cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto.

La cooperativa potrà emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia.

### TITOLO III

#### SOCI LAVORATORI

##### ART. 5

#### REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci lavoratori è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che, essendo in possesso di laurea o diploma in discipline riguardanti i compiti di interesse della società o potendo dimostrare una capacità effettiva di lavoro, un'attitudine o una specializzazione professionale, possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

I nuovi soci lavoratori possono essere ammessi in una categoria speciale, in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa sociale; i nuovi soci lavoratori ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci lavoratori.

I soci lavoratori ammessi alla categoria speciale di cui sopra non potranno essere eletti come amministratori della Cooperativa e non avranno diritto al ristorno di cui all'art. 2545 sexies C.C. fino a quando non passeranno alla categoria di soci lavoratori ordinari.

Al termine di un periodo di 3 (tre) anni il nuovo socio lavoratore è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci lavoratori.

Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme di cui all'art. 4 del presente statuto, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.

Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Possono, essere ammessi anche soci, denominati "soci volontari" che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito per il raggiungimento degli scopi sociali, come consentito dall'art. 2 della Legge 381/1991. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Possono, altresì, essere ammessi a soci, a norma dell'art. 11, Legge 381/1991, le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali e che condividono gli scopi sociali della cooperativa stessa, al fine di contribuire a migliorarne lo sviluppo.

Non potranno essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.

#### ART. 6

##### AMMISSIONE NUOVI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita; titolo di studio, qualifiche o competenza; eventuale certificato di iscrizione ad albo professionale; relazione sugli studi specifici fatti e sulle attività svolte;
- b) l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre al sovrapprezzo eventuale deliberato dall'assemblea su proposta del consi-

glio di amministrazione;

c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art.16 del presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dovrà dichiarare di aver preso visione, nonché l'indicazione dell'intenzione di fare parte della categoria speciale di soci di cui all'art.5;

d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dovrà dichiarare di avere preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Nella domanda di ammissione dei soci volontari di cui all'art.2, Legge 381/1991, oltre ai dati richiesti per gli altri soci lavoratori nel presente articolo, dovrà essere perfettamente specificata la volontarietà del rapporto associativo. I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro soci.

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda, assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci lavoratori, ovvero a quella speciale dei soci lavoratori in formazione o in inserimento.

L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal consiglio di amministrazione.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci lavoratori.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Il consiglio di amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### ART. 7

##### CAPITALE - AZIONI - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Il capitale sociale della cooperativa è variabile.

Il capitale è costituito da azioni del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque/00) ciascuna; le azioni sono sempre

nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Nessun socio può avere una partecipazione superiore al limite previsto dalla legge.

Il socio lavoratore che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio lavoratore entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie azioni e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio lavoratore l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio lavoratore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

#### ART. 8

##### DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

Le azioni sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:

- 1) almeno il 20% (venti per cento) all'atto della sottoscrizione;
- 2) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

I soci lavoratori sono obbligati:

- a) al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini sopra previsti;
- b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dal consiglio di amministrazione;
- d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

I soci lavoratori, inoltre:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;
- e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro.

rò, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

Il consiglio di amministrazione, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

#### ART. 9

##### PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio lavoratore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

#### ART.10

##### RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio lavoratore:

- A) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- B) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- C) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:

- a. subordinato:

1. in presenza di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, salvo quanto disposto dall'art. 11 punto 4, lett. a. 5;

- b. diverso da quello subordinato:

1. in presenza di recesso contrattuale comunicato dalla cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, il consiglio di amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1, punto C), in caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera del consiglio di amministrazione, con cui si constatare i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

#### ART. 11



L'esclusione è pronunciata dal consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio lavoratore:

1) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;

2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;

3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dai precedenti articoli 5 e 6;

4) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:

- a. subordinato:

1. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa

2. per mutuo consenso

3. per dimissioni, anche in periodo di prova

4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo

5. per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro

- b. diverso da quello subordinato:

1. per mutuo consenso

2. per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore

3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del socio lavoratore,

5) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;

6) si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;

7) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;

8) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

9) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dai precedenti articoli 5 e 6 del presente statuto senza la prevista autorizzazione del consiglio di amministrazione;

10) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

11) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal consiglio di amministrazione. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma 1, punto 4), in caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal consiglio di amministrazione..

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione al Collegio Arbitrale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

#### ART. 12

##### CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci lavoratori destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci lavoratori e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dall'articolo 46 del presente statuto, il tutto fatte salve eventuali speciali ed inderogabili competenze in materia di rapporto di lavoro subordinato.

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del consiglio dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

#### ART. 13

##### DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

I soci lavoratori receduti ed esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare le azioni da essi sottoscritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno, a norma del successivo articolo 28 del presente statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio lavoratore, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Per le azioni assegnate al socio ex articolo 2545 sexies del codice civile la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque anni.

I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi

vi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

#### ART. 14

##### MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio lavoratore gli eredi conseguono il diritto al rimborso delle azioni da lui effettivamente versate ed eventualmente attribuite, nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura stabilita dall'assemblea e con le modalità previste nel precedente articolo 13.

Gli eredi del socio lavoratore deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle azioni dichiarazione sostitutiva di atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

#### ART. 15

##### PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci lavoratori receduti ed esclusi e gli eredi del socio lavoratore deceduto dovranno richiedere il rimborso delle azioni loro spettanti entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

#### ART. 16

##### TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare

la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

#### TITOLO IV

##### ART. 17

###### STRUMENTI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 2326 del Cod. Civ., la Cooperativa può emettere strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi.

Possono essere emessi strumenti finanziari per somma complessivamente non eccedente il Capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

L'emissione degli strumenti finanziari è deliberata dall'Assemblea ordinaria.

Ai possessori degli strumenti finanziari è attribuito un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea generale.

Per quanto non previsto, agli strumenti finanziari di cui al presente articolo si applicano le norme sulle società per azioni.

###### SOCI FINANZIATORI

##### ART. 18

###### SOCI SOVVENTORI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, N. 59.

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche ed i soggetti diversi.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci lavoratori.

##### ART. 19

###### CONFERIMENTI DEI SOCI SOVVENTORI

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui al precedente art. 4 del presente statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

Il valore di ciascuna azione è di Euro 500,00 (cinquecento/00).

##### ART. 20

###### ACQUISTO DELLA QUALITÀ DI SOCIO SOVVENTORE

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve

essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale diritto di opzione dei soci lavoratori sulle azioni emesse;
- c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% rispetto al dividendo corrisposto ai soci lavoratori;
- d) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso.

Il rapporto con i soci sovventori potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal consiglio di amministrazione.

#### ART. 21

##### DIRITTI DEI SOCI SOVVENTORI

A ciascun socio sovventore persona fisica potrà essere attribuito un solo voto.

A ciascun socio sovventore, diverso dalla persona fisica, non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato.

Nel caso in cui il socio lavoratore sia anche socio sovventore, lo stesso avrà diritto ad un solo voto quale socio lavoratore, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2538, comma 2°, del codice civile.

L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore, spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno tre mesi.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi uno di tali limiti i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci lavoratori.

#### ART. 22

##### OBBLIGHI DEI SOCI SOVVENTORI

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo,

ai sovventori si applicano le disposizioni dettate per i soci lavoratori in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità.

I soci sovventori sono obbligati:

1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dall'apposito regolamento;
2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti della cooperativa e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

#### ART. 23

##### TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea ordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento motivato del consiglio di amministrazione.

#### ART. 24

##### RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI

Il recesso dei soci sovventori è disciplinato dall'articolo 2437 e seguenti del codice civile. Ai soci sovventori spetta inoltre il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni, a norma del precedente art. 20, lettera d.

In questo caso, come in caso di scioglimento della cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutata ai sensi di legge e dell'art. 28 del presente statuto.

Nel caso di liquidazione della cooperativa, le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci lavoratori.

#### ART. 25

##### POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria, la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, l. 31 gennaio 1992, n.59 e dall'articolo 4 del presente statuto.

In tal caso la cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il valore di ciascuna azione è Euro 500,00 (cinquecento/00).

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai lavoratori dipendenti ed ai soci della cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i soci lavoratori.

All'atto dello scioglimento della società cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni o quote, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.

La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa è disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci che dovrà determinare anche l'eventuale durata minima del rapporto sociale.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento di emissione;
2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

#### TITOLO V

#### PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

#### ART. 26

#### PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci lavoratori che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni ciascuna di valore nominale non inferiore a Euro 25,00 (venticinque) né superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- b) dagli eventuali conferimenti dei soci finanziatori;
- c) dagli eventuali strumenti finanziari partecipativi e non, posseduti dai soci lavoratori e dai soggetti diversi;
- d) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio;
- e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;
- f) dalla riserva divisibile formata con le quote di utili di esercizio;
- g) dalla riserva straordinaria.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle azioni sottoscritte ed eventualmente assegnate.

Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci lavoratori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

La riserva divisibile di cui al precedente punto f) può essere ripartita esclusivamente tra i possessori degli strumenti finanziari diversi dai soci lavoratori.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, del Codice Civile.

#### ART. 27

##### ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal consiglio di amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa.

Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centoottanta) giorni.

Il consiglio di amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito del numero di azioni sottoscritte e versate.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo operato dagli amministratori.



Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

ART. 28

DESTINAZIONE DELL'UTILE - DIVIETI

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;

b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ristoro, da attribuirsi in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico ed in particolare in relazione all'ammontare delle ore di lavoro effettuate da ciascuno nel corso dell'esercizio sociale ed in relazione al livello di inquadramento contrattuale; i cui parametri di incidenza saranno definiti dall'assemblea dei soci in sede di approvazione dell'apposito regolamento interno, ai sensi dell'art. 2521 del codice civile;

d) un'eventuale quota, quale dividendo, raggugliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire:

1) ai soci lavoratori, in misura non superiore, all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato;

2) ai soci finanziatori, in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1, aumentata fino a 2 punti;

e) un'eventuale quota da distribuire ai possessori di strumenti finanziari partecipativi, quale dividendo, da determinarsi come segue:

- in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui alla precedente punto 1), qualora in possesso dei soci lavoratori;

- nella misura stabilita di volta in volta dall'assemblea ordinaria in sede di destinazione dell'utile, per i possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci lavoratori, con l'eccezione della possibilità di utilizzare le riserve indivisibili, a norma dell'art. 2545 ter C.C.;

f) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

g) un'eventuale quota alla riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci lavoratori;

h) quanto residua alla riserva straordinaria.

L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei

commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

È, in ogni caso, fatto divieto alla cooperativa:

- a) di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

#### TITOLO VI

#### GOVERNO DELLA SOCIETA'

#### ART. 29

#### ORGANI SOCIALI

Il sistema di amministrazione adottato è il sistema tradizionale.

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei sindaci;

#### ASSEMBLEA

#### ART. 30

#### CONVOCAZIONE

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie. L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima, secondo le seguenti modalità, alternative tra loro:

- a) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- b) pubblicazione sul quotidiano "La Repubblica" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- c) avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci.

L'avviso di convocazione deve anche contenere per esteso la deliberazione proposta.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativo e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comuni-

cazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Il consiglio di amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee, fra cui, a titolo esemplificativo:

- l'affissione presso la sede legale ed invito ai soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza con lettera semplice, ovvero tramite giornalino, nel domicilio risultante dal libro soci.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci lavoratori ed ai soci sovventori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data della presentazione della richiesta.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

#### ART. 31

##### ASSEMBLEA ORDINARIA

1. l'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo con la relazione del consiglio di amministrazione e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche l'eventuale bilancio preventivo;
- 2) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto disposto nel successivo articolo 37 del presente statuto, e provvede alle relative nomine e revoche;
- 3) determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale;
- 4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca;
- 5) conferisce, sentito il collegio sindacale se nominato, l'incarico di controllo contabile ex articolo 2409 quater del codice civile, secondo quanto previsto nel successivo art. 43 del presente statuto e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
- 6) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei

sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex art. 2409 bis, se nominato;

7) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;

8) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;

9) delibera, all'occorrenza, piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e dalle leggi vigenti in materia;

10) delibera l'emissione degli strumenti finanziari previsti dal presente statuto.

L'assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

#### ART. 32

##### ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del consiglio di amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

#### ART. 33

##### QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

In prima convocazione:

A) l'Assemblea ordinaria:

- è regolarmente costituita con l'intervento di almeno la metà dei soci regolarmente iscritti ed aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti;

B) l'Assemblea straordinaria:

- è regolarmente costituita e delibera validamente con l'intervento e il voto favorevole di più della metà dei soci regolarmente iscritti ed aventi diritto di voto.

In seconda convocazione:

A) l'Assemblea ordinaria (che delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima):

- è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti regolarmente iscritti ed aventi diritto di voto;

- delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

B) l'Assemblea straordinaria (che delibera sugli oggetti che

avrebbero dovuto essere trattati nella prima);

- è regolarmente costituita con l'intervento di oltre un terzo dei soci regolarmente iscritti ed aventi diritto di voto;
- delibera col voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti.

Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. E' comunque escluso il voto segreto.

#### ART. 34

##### INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci lavoratori e nel libro dei soci sovventori da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte.

Ogni socio lavoratore o finanziatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Ciascun socio finanziatore diverso dalla persona fisica avrà diritto ad un numero di voti stabilito dall'apposito regolamento, nel rispetto di quanto previsto precedentemente dal presente statuto.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio lavoratore o finanziatore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare non più di due soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano nell'impresa. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

#### ART. 35

##### PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non socio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere

ART.36

ASSEMBLEE SPECIALI

DEI POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI

Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'Assemblea speciale di ciascuna categoria delibera ex art. 2541 del Cod. Civ.:

- 1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea della Cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- 2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'art. 2526 del Cod. Civ.;
- 3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
- 4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
- 5) sulle controversie con la Cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
- 6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.

L'Assemblea speciale è convocata dagli amministratori della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta. Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la Cooperativa.

Il rappresentante comune ha diritto di:

- esaminare i libri di cui all'art. 2421 numeri 1 e 3 del Cod. Civ. e di ottenere estratti;
- assistere all'Assemblea della Cooperativa e di impugnarne le deliberazioni.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 37

NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

Il consiglio di amministrazione si compone da tre a nove consiglieri eletti dall'assemblea generale.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci lavoratori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il consiglio di amministrazione resta in carica da uno a tre esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa dall'assemblea; in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere rieletti.

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli

dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto, entro i limiti complessivi fissati dall'assemblea.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo: in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Il consiglio di amministrazione potrà inoltre nominare, direttori o procuratori speciali per singoli atti o per determinate categorie di atti.

Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al presente articolo, ove nominati, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, se nominato, con la periodicità di 90 (novanta) giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il consiglio di amministrazione sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società. Quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società e valuta, sulla base della relazione degli eventuali organi delegati, il generale andamento della gestione.

Essi sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi eventualmente delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

#### ART. 38

##### COMPETENZA E RIUNIONI

Il consiglio di amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dal presente statuto e nei rispetti, in ogni caso, delle prescrizioni di cui all'articolo 2512 e seguenti del codice civile in materia di mutualità prevalente.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi se nominati ne siano informati

almeno un giorno prima della riunione. Rientrano tra i compiti del Presidente il coordinamento dei lavori del consiglio di amministrazione, nonché provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

E' consentito che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si svolgano mediante tele conferenza o video conferenza, ove precisato nell'avviso di convocazione, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, collegati con idonei mezzi di telecomunicazione, anche telematica, a condizione che siano pienamente rispettati il metodo collegiale ed i principi della buona fede e di parità di trattamento tra i consiglieri. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, visualizzare documenti, intervenire liberamente.

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno recarsi, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

In caso di interruzione del collegamento per motivi tecnici, e lo stesso collegamento non venisse ripristinato entro 15 (quindici) minuti, la riunione verrebbe dichiarata sospesa dal presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata, dal presidente e dal segretario dell'assemblea, quale prova della presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la registrazione della tele conferenza o video conferenza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le votazioni sono palesi.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.



Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dal collegio sindacale, dagli amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere esercitata da soci che rappresentino la seguente misura minima di un quinto del capitale sociale.

#### ART. 39

##### SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da soci lavoratori e comunque da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli incaricati all'atto della loro nomina.

#### ART. 40

##### PRESIDENTE

Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente.

##### COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

#### ART. 41

##### COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale, qualora nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.

I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cassazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

## ART. 42

## COMPETENZA E RIUNIONI

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il collegio sindacale, se nominato, esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, terzo comma, codice civile.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.

Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico. Dovranno, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effet-

tuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci può essere esercitata da soci che rappresentino la seguente misura minima di un quinto del capitale sociale.

La denuncia al tribunale di cui all'articolo 2409 del codice civile può essere promossa da almeno un decimo dei soci.

#### ART. 43

##### REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti, qualora non demandata al Collegio sindacale, è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale.

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico. L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Nei casi di società di revisione legale i requisiti di eleggibilità, compatibilità e qualificazione professionale previsti dal presente articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

Il revisore legale o la società incaricati della revisione legale:

1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis del codice civile, l'assemblea potrà affidare il controllo contabile al collegio sindacale, ove questo sia nominato.

#### TITOLO VII

##### DISPOSIZIONI VARIE

#### ART. 44

##### SCIoglimento

La Cooperativa si scioglie nei casi previsti dall'art. 2545 duodecies del Cod. Civ..

In caso di scioglimento della Cooperativa per qualsiasi motivo, l'Assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri. In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori, si applica la disposizione dell'art. 2489 del Cod. Civ.

Nel caso si verifichi una causa di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere

#### ART. 45

##### DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati.

#### ART. 46

##### CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Bologna, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss D.Lgs. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità

del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Bologna da un arbitro nominato dal Comitato Tecnico della Camera Arbitrale.

Il tutto fatto salve eventuali speciali ed inderogabili competenze in materia di rapporto di lavoro subordinato.

ART. 47

DISPOSIZIONI FINALI

Le clausole mutualistiche, di cui agli articoli 26, 28 e 44 del presente statuto sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di cooperative e di società per azioni.

F.to Leonardo Callegari - DOMENICO DAMASCELLI

del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Bologna da un arbitro nominato dal Comitato Tecnico della Camera Arbitrale.

Il tutto fatto salve eventuali speciali ed inderogabili competenze in materia di rapporto di lavoro subordinato.

ART. 47

DISPOSIZIONI FINALI

Le clausole mutualistiche, di cui agli articoli 26, 28 e 44 del presente statuto sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di cooperative e di società per azioni.

F.to Leonardo Callegari - DOMENICO DAMASCELLI